



PRESENTAZIONE ASSEGNI SULL'ESTERO PER L'ACCREDITO SBF O AL DOPO INCASSO

Da compilare in caso di offerta fuori sede del prodotto

Offerta fuori sede effettuata mediante il Sig.:

Dipendente della BANCA ANTONVENETA con la qualifica di:

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Viene trattata la gestione degli assegni esteri di tipo commerciale (sono esclusi gli assegni turistici). Quando parliamo di gestione di assegni esteri distinguiamo tra:

- a) la negoziazione salvo buon fine
- b) la cessione al dopo incasso

Nel primo caso, l'assegno viene negoziato salvo buon fine (s.b.f.) e cioè accreditando subito il c/c in euro o valuta del cliente.

In questo modo Banca Antonveneta anticipa una somma che non ha la certezza di incassare, in quanto il titolo potrà risultare "scoperto nella sua disponibilità", alterato o falsificato.

Proprio per questo, per poter accreditare un assegno estero s.b.f. è necessario che il cliente disponga di un'opportuna linea di credito (castelletto negoziazione assegni s.b.f.)

Nel secondo, Banca Antonveneta accredita sul conto del cliente l'importo dell'assegno (in euro o divisa) solamente all'avvenuto incasso dello stesso e cioè quando la corrispondente banca estera metterà a disposizione l'importo eventualmente decurtato delle spese di incasso da loro trattenute.

Sia che si adotti l'una o l'altra delle modalità di accredito, si ricorda che un assegno estero può essere stornato dalla banca trassata anche dopo che ne è stato comunicato il "pagato"; in alcuni casi ciò può avvenire anche uno o più anni successivi alla data di estinzione dell'assegno, ad esempio a seguito di vizi di forma o alterazione del titolo; in alcuni paesi inoltre vige l'istituto dello "stop payment" per il quale un assegno può essere bloccato prima di essere pagato, a semplice richiesta del traente, anche una volta che sia stato emesso regolarmente. Si tenga infine presente che i requisiti e gli effetti del protesto possono essere sostanzialmente differenti tra uno stato e un altro.

Fatte salve tutte le norme conosciute in tema di negoziazione titoli di credito, ivi compresi quindi i controlli formali e di merito sulla bontà del cedente, il cliente presenterà l'assegno sul previsto modulo C019 allo sportello compilato come segue:

- il tipo di accredito richiesto (S.B.F. o al dopo incasso);
- il nome del cliente cedente;
- gli estremi dell'assegno;
- il conto da accreditare;
- gli eventuali anticipi da estinguere;

Il modulo così compilato sarà vistato dallo sportello, a convalida delle richieste del cliente, e inoltrato, unitamente agli assegni, all'Ufficio Estero competente.

Gli assegni presentati devono essere completi di tutti i requisiti previsti dalla legge.

Sarà cura del cliente, assistito se necessario dalla filiale, controllarne la completezza (presenza di: data e luogo di emissione, nome del prenditore, firme di traente, ecc.) e la regolarità formale prima che i titoli siano inviati agli uffici operativi.

E' importante che chi riceve gli assegni per il loro invio all'incasso (s.b.f. o meno) tenga sempre presente il rispetto delle

- norme relative alla disciplina antiriciclaggio e delle
- norme relative alla disciplina sul monitoraggio fiscale.

Nel caso di assegni tratti in terza valuta (es. dollari USA su banca olandese) o comunque per i quali necessiti poi una procedura di incasso particolare, non si esclude che la banca trassata addebiti alcune spese in sede di trasferimento dei fondi.

NEGOZIAZIONE E ACCREDITO S.B.F.

La negoziazione degli assegni esteri in valuta differisce da quella degli assegni esteri in euro.

Assegni in valuta

Se non si intende convertire l'assegno in euro, questo può essere accreditato in un conto in divisa con la valuta prestabilita.

Nella negoziazione degli assegni in valuta qualora ne venga richiesto il controvalore in euro viene usualmente applicato il cambio vigente al momento della contrattazione

- Con il cambio valutario viene applicata alla negoziazione di divise liquide e disponibili, con valuta successiva in funzione dei paesi interessati corrispondenti al lasso temporale occorrente per l'arrivo degli assegni presso le casse delle banche estere trattarie. La valuta standard con cambio valutario è di 18 gg. fissi
- Il cambio cheque, al contrario, tiene già conto dei tempi di trasmissione per cui l'accredito del controvalore in euro avviene con l'applicazione di un solo giorno lavorativo successivo alla data di lavorazione. Il cambio cheque è perciò inferiore al cambio valutario e tale differenza (scarto fisso stabilito valuta per valuta) è di fatto sostitutiva dei predetti giorni banca.

La scelta nell'applicazione del cambio valutario o cheque è a carico del cliente.

Assegni in euro

Gli assegni espressi in euro di conto estero possono essere tratti:

- su banche italiane
- su banche estere

Questa distinzione produce effetti sulla valuta (giorni di valuta) di accreditamento.

Anche agli introiti tramite assegno vanno addebitate le commissioni di servizio.

Quando gli assegni esteri si riferiscono a pagamenti di fatture che la Banca Antonveneta aveva precedentemente anticipato al cliente, questi andranno a decurtare o ad estinguere i relativi anticipi.

DOPO INCASSO

In questo caso Antonveneta potrà accreditare l'importo al cliente solo ad incasso avvenuto. Si rinvia anche alle disposizioni che regolano gli incassi.

Riserva di accettazione

Per il regolamento e/o il finanziamento di tutte le operazioni con l'estero, valutarie o in cambi di qualsivoglia natura, la Banca, in occasione di ciascuna singola richiesta o contratto ovvero di ciascuna applicazione a valere su contratti in essere, si riserva il diritto di accettare l'incarico di eseguire operazioni/transazioni d'ordine o a favore di taluni Paesi o Nominativi, compreso il Cliente, in accordo con quanto stabilito dalla normativa nazionale ed internazionale tempo per tempo vigente (con particolare riferimento a provvedimenti di embargo internazionale di merci o altre sanzioni di natura finanziaria nei confronti di Paesi, Governi o entità estere di altra natura), ovvero secondo quanto determinato in sede di definizione di politica aziendale da parte della Banca stessa o della sua Capo Gruppo.

Inoltre, onde consentire alla Banca di verificare se la transazione richiesta o ricevuta sia conforme o meno alle disposizioni e alle politiche di cui sopra, la Banca si riserva la facoltà di richiedere al Cliente documentazione ulteriore atta a meglio individuarne le relative caratteristiche o finalità, in mancanza della quale la Banca si troverà nella condizione di dover rifiutare comunque la transazione, senza ulteriori verifiche.

In ogni caso la Banca fornirà al Cliente tempestiva informazione sull'eventuale rifiuto di operare nel senso richiesto, senza necessità di ulteriori specifiche, rimossa ogni eccezione in merito da parte del Cliente.

Legenda delle principali nozioni dell'operazione

Salvo buon fine	<i>Accredito immediato sul c/c in Euro o valuta del cliente in attesa di conoscere l'esito dell'incasso</i>
Dopo incasso	<i>Accredito sul c/c del cliente solamente ad avvenuto incasso</i>
Stop payment	<i>Blocco dell'assegno prima del pagamento, su richiesta del traente</i>
Cambi valutario e cheque	<i>Cambi applicati nella negoziazione degli assegni in valuta</i>

CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO

DESCRIZIONE CONDIZIONE	VALORE
------------------------	--------

CONDIZIONI PER LA NEGOZIAZIONE DEGLI ASSEGNI

Spese (oltre ad eventuali spese reclamate dalle banche corrispondenti) €5,16

Valuta assegni in euro:

- | | |
|--|-----------------------|
| a) Su banche italiane | |
| - su ns. banca stesso sportello e circolari ns. istituto | 0 |
| - su piazza e circolari altri istituti | 3 giorni lavorativi |
| - fuori piazza | 6 giorni lavorativi |
| b) Su banche estere o paesi con convenzione | 12 giorni lavorativi |
| c) Su altre banche o paesi salvo rettifiche | dopo incasso |
| d) Insoluto (min.€5,16 max.€51,65) | 2 ‰ |
| e) Commissioni di servizio | 1,5 ‰ min. €3,10 |
| f) Valuta addebito insoluti | data valuta accredito |

Valuta assegni in divisa:

- | | |
|---|-----------------------------|
| a) Cambio cheque | 1 giorno lavorativo |
| b) Cambio valutario | 18 giorni fissi |
| c) Trattati in divisa diversa dal paese della banca trassata o su paesi senza convenzione | dopo incasso |
| d) Insoluto | 3 ‰ min. €10,33 max. €77,47 |
| e) Commissioni di servizio | 1,5 ‰ min. €3,10 |
| f) Valuta addebito insoluti | data valuta accredito |

Commissioni di incasso

- | | |
|---|-----------------------------|
| a) assegni negoziati sbf su paesi o banche con convenzioni* | Esenti |
| b) assegni all'incasso trattati su altre banche o paesi | 3 ‰ min. €10,33 max. €77,47 |

* Nota

Austria, Belgio, Francia, Germania, Grecia, Olanda, Svizzera,
Regno Unito, Spagna (solo con alcune banche), Danimarca,

Portogallo, Irlanda, Lussemburgo, Norvegia e Svezia

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO IL SERVIZIO

Il servizio è regolato dalle "Norme che regolano i servizi di incasso, accettazione degli effetti, documenti ed assegni sull'Italia e sull'Estero".

Incasso o accettazione di effetti, documenti ed assegni sull'Italia

Art. 1 – I servizi di incasso di effetti e di assegni sono fatti per conto del cedente e a suo rischio. In particolare:

A) L'Azienda di credito non risponde delle conseguenze derivanti da cause ad essa non imputabili, tra le quali si indicano, a titolo esemplificativo, quelle dipendenti da:

- 1) Irregolarità degli assegni
- 2) Indicazioni erronee, non precise o insufficienti o di difficile lettura, specie di importo, di scadenza, di luogo di pagamento, di nomi, tanto sugli assegni che sulle distinte di accompagnamento.
- 3) Clausole di istruzione non tassative o contraddittorie.
- 4) Scioperi anche del personale, disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni o dei trasporti, smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo durante il trasporto, impedimento od ostacoli determinati da disposizioni di legge – e in specie, moratorie, sospensioni o proroghe dei termini – o da consuetudini del luogo di pagamento degli assegni, siano essi stilati in moneta del paese od in valuta estera; o da atti di autorità nazionali o estere, anche di fatto, o da provvedimenti od atti di natura giudiziaria (come sequestri, pignoramenti) o da fatti di terzi: in genere, ogni impedimento od ostacolo che non possa essere superato con la ordinaria diligenza.

B) L'Azienda di credito non risponde neppure:

- 1) Della mancata presentazione per il pagamento o per l'accettazione o del mancato protesto in tempo utile di assegni su piazze non bancabili presso l'istituto di emissione e, in genere, su piazze per le quali vi siano difficoltà di curare le incombenze di cui sopra;
- 2) Della mancata presentazione o del mancato protesto in tempo utile di assegni non pervenuti entro i termini di consuetudine bancaria.

Ugualmente essa non risponde delle conseguenze derivanti da omissis, ritardato ed erroneo avviso di esito da darsi mediante modulo predisposto dal cedente.

Art. 2– L'Azienda di credito, per l'espletamento di tutti gli atti da compiersi su piazza nella quale non abbia una propria filiale è autorizzata, ai sensi dell'art. 1856 cod. civ., e, comunque, ai sensi e per tutti gli effetti dell'art. 1717 cod. civ., a farsi sostituire da un proprio corrispondente, bancario o non, e non risponde quindi dell'operato del sostituto.

Le presenti norme si applicano e sono operative anche nei confronti del sostituto del quale l'Azienda di credito si sia avvalsa.

Art. 3 – L'Azienda di credito non provvede ad inviare gli avvisi di mancato pagamento degli assegni, ma si limita a restituire i titoli non appena in grado; è inteso che i firmatari interessati hanno rinunciato ai detti avvisi nonché alla osservanza dei termini di cui all'articolo 47 della Legge sull'assegno, anche nei confronti degli eventuali portatori successivi.

Art. 6 – Quanto agli assegni a favore dell'estero, stilati in euro o in divisa estera, l'Azienda di credito (o il Corrispondente da essa incaricato) accetterà il pagamento del trassato soltanto se l'importo relativo potrà essere immediatamente utilizzato o trasferito secondo le istruzioni della lettera di remessa:

Quest'ultima deve contenere istruzioni specifiche circa la levata o meno del protesto, in caso di mancato pagamento in assenza di istruzioni specifiche, l'Azienda di credito non è responsabile qualora il protesto non venga levato.

Incasso o accettazione di effetti, documenti ed assegni sull'Estero

Art. 8 – I servizi di incasso di assegni sull'estero sono svolti dall'Azienda di credito secondo le norme stabilite sopra per i servizi riguardanti assegni sull'Italia. Quando le leggi o la prassi vigenti nel Paese estero ove deve avvenire o l'incasso sono diverse, si applicano le leggi e la prassi dei Paesi esteri.

Inoltre, di norma, le banche estere incaricate dell'incasso di assegni in moneta locale o in divisa estera, accettano il pagamento del trassato soltanto se l'importo relativo possa essere immediatamente utilizzato o trasferito secondo le istruzioni della lettera di remessa. In caso di mancato pagamento non fanno levare il protesto se non su espresse istruzioni in tal senso.

Per gli assegni su Paesi con comunicazioni difficili o di durata non sicuramente prevedibile, l'Azienda di credito non ha alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da mancata presentazione o protesto in tempo utile.

Art. 9 – In relazione al fatto che le Banche degli Stati Uniti d'America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni la garanzia del rimborso qualora, successivamente al pagamento, venga comunque contestata la regolarità formale di detti titoli o, l'autenticità e la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il cedente degli assegni su detti Paesi, è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta dell'Azienda di credito nel caso che alla Azienda stessa pervenisse analoga domanda dal suo corrispondente a dal trattario.

Il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, di documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi del titolo di credito.